

Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 274 del 28.1.2020
Oggetto: ripetizione indebito

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Lecce

Sezione Lavoro

Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:

dott.ssa Daniela Cavuoto Presidente relatore

dott. Sergio De Bartolomeis Consigliere

dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile, in materia di assistenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n. 194/2020 del Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa

da

Ponzetta Vincenzo, nato in Taurisano il 27.8.1940, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv. Anna Panico

APPELLANTE

contro

I.N.P.S., con sede in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Lecce presso la sede della propria Avvocatura, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti richiamata in atti, dagli avv.ti Maria Teresa Petrucci e Riccardo Salvo

APPELLATO

All'udienza del 17 novembre 2021 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato il 10.3.2020 Vincenzo Ponzetta proponeva appello avverso la sentenza contestuale n. 274 pronunciata il 28.1.2020 dal G.U. del Tribunale del Lavoro di Lecce con la quale era stata respinta la domanda, introdotta con atto dell'8.1.2018, diretta alla declaratoria di irripetibilità di € 3.080,22, la cui restituzione era stata chiesta dall'I.N.P.S. in ragione della corresponsione di "indennità non spettante" nel periodo 1.9.2016/28.2.2017.

Il Tribunale, richiamata la normativa di settore, osservò che in causa non rilevava la buona fede o l'affidamento, né potevano trovare applicazione l'art. 52 comma 2, l. n. 88/1989, l'art. 13 l. n. 412/1991 o l'art. 1227 c.c. alla stregua dell'insegnamento della S.C. sulle conseguenze della soppressione dei prestazioni assistenziali a seguito del venir meno dei presupposti per la loro

attribuzione. Osservò che, accertata l'insussistenza del requisito sanitario utile per la percezione dell'indennità di accompagnamento, la ripetizione ex art. 2033 c.c. dei ratei non spettanti non poteva decorrere che dalla visita di revisione.

L'appellante chiedeva l'integrale modifica di questa decisione deducendo che in base alle più recenti pronunce della S.C. (n. 29419/2018) doveva assegnarsi rilievo all'affidamento.

L'I.N.P.S. nella memoria di costituzione depositata il 4.11.2021 contestava gli avversi argomenti concludendo per il rigetto dell'appello.

All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data lettura.

Il motivo di impugnazione è infondato.

E' pacifico in causa che l'indebito scaturisce dalla percezione di ratei dell'indennità di accompagnamento, erogati pur a seguito dell'esito negativo della visita di revisione eseguita il 23.8.2016 e che la restituzione è stata chiesta con provvedimento I.N.P.S. del 15.2.2017.

Dagli atti non risulta che l'appellante abbia promosso un giudizio per conseguire il ripristino della prestazione.

Va innanzitutto escluso, sulla scia della costante giurisprudenza di legittimità, che l'indebito scaturente dall'erogazione di ratei di prestazioni assistenziali sia assoggettato alla disciplina dettata dall'art. 52, comma 2, l. n. 88/1989 e dall'art. 13 l. n. 412/1991 (da ultimo Cass. n. 13917/2021).

E' poi nota l'affermazione della S.C. secondo la quale la ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite, in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge, è regolata da una congerie di norme susseguitesì a partire dalla L. n. 29/1977. In particolare, per l'ipotesi del venir meno del requisito sanitario la restituzione dei ratei è imposta dalla data della verifica.

Di recente Cass. n. 6468/2021 ha ribadito (in motivazione) che "l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens".

Cass. n. 13916/2021 (in motivazione, punto 17, con ampi richiami) ha dato atto della progressiva emersione del principio secondo il quale nel sottosistema dell'indebito assistenziale occorre dare risalto alla tutela dell'affidamento che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione. Tuttavia ha affermato l'esistenza di regole specifiche per l'indebito derivato dal venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), "che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso ai venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018)".

Nel caso di specie la richiesta di restituzione è stata correttamente circoscritta dall' 1.9.2016 (primo giorno del mese successivo alla revoca) sino al 28.2.2017.

L'impugnata sentenza- che non si discosta dai principi giurisprudenziali dianzi richiamati- deve essere confermata.

Atteso l'oggetto della causa, non vi è spazio per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. al c.p.c. , che esenta solo dal pagamento del contributo unificato, se dovuto.

Pertanto le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante.

P.Q.M.

Visto l'art. 437 c.p.c.;

definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 10.3.2020 da Ponzetta Vincenzo nei confronti dell'I.N.P.S. avverso la sentenza del 28.1.2020 n. 274 del Tribunale di Lecce, così provvede:

rigetta l'appello.

Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 915,00, ex D.M. n. 55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, co 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.

Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.

Così deciso in Lecce il 17 novembre 2021

Il Presidente estensore
dott.ssa Daniela Cavuoto